

COMUNE DI GAVOI

Provincia di Nuoro

STATUTO DEL COMUNE

DI

GAVOI

Statuto del Comune di Gavoi

Indice

Titolo I I principi fondamentali pag 1

- Art. 1 Il Comune di Gavoi pag. 1
- Art. 2 Il territorio pag. 1
- Art. 3 La toponomastica pag. 2
- Art. 4 Appartenenza della comunità – Lingua sarda pag. 2
- Art. 5 Le finalità pag. 2
- Art. 6 Principio di autonomia pag. 4
- Art. 7 Principio di sussidiarietà pag. 4
- Art. 8 Principio di uguaglianza pag. 4
- Art. 9 Azioni positive pag. 4
- Art. 10 Principio di distinzione tra politica e amministrazione pag. 5
- Art. 11 Rapporti con altre istituzioni pubbliche pag. 5
- Art. 12 Principi di programmazione e partecipazione pag. 5
- Art. 13 Sede, stemma e gonfalone pag. 5

Titolo II Le funzioni pag. 5

- Art. 14 I principi sull'attività pag. 5
- Art. 15 I principi e i modi di organizzazione dei servizi pubblici pag. 6

Titolo III I rapporti tra i cittadini e le istituzioni pag. 6

Capo 1 – La partecipazione pag. 6

- Art. 16 I titolari dei diritti di partecipazione pag. 6
- Art. 17 Valorizzazione delle libere forme associative pag. 6
- Art. 18 Gli organismi di partecipazione popolare pag. 6
- Art. 19 Azione popolare, istanze, petizioni e proposte pag. 7
- Art. 20 I referendum pag. 7
- Art. 21 La partecipazione procedimentale pag. 8

Capo 2 – La pubblicità pag. 9

- Art. 22 Il diritto all'informazione pag. 9
- Art. 23 L'accesso ai documenti amministrativi pag. 9
- Art. 24 La pubblicità degli atti comunali pag. 10

Titolo IV Gli organi del Comune pag. 10

- Art. 25 Gli organi del Comune norme generali pag. 10

Capo 1 – Il Consiglio pag. 10

- Art. 26 Il Consiglio pag. 10
- Art. 27 I Consiglieri pag. 11
- Art. 28 L'entrata in carica, le dimissioni, la decadenza dei consiglieri pag. 12
- Art. 29 I gruppi consiliari pag. 12
- Art. 30 Funzioni di indirizzo e controllo pag. 13

Capo 2 – La Giunta pag. 13

- Art. 31 La Giunta pag. 13

- Art. 32 La composizione della Giunta pag. 13
Art. 33 Incompatibilità e ineleggibilità pag. 14
Art. 34 Il funzionamento della Giunta pag. 14
Art. 35 Gli Assessori pag. 14
Capo 3 – Il Sindaco pag. 14
Art. 36 Il Sindaco pag. 14
Art. 37 Funzioni del Sindaco per servizi di competenze statale pag. 15
Art. 38 La cessazione dalla carica del Sindaco pag. 16
Art. 39 Il vice Sindaco pag. 16

Titolo V L'ordinamento degli uffici pag. 16

- Capo 1 – L'organizzazione** pag. 16
Art. 40 Autonomia organizzativa pag. 16
Art. 41 L'articolazione degli uffici pag. 16
Art. 42 Il regolamento di organizzazione pag. 17
Capo 2 – Il personale pag. 18
Art. 43 Principi sulla gestione del personale pag. 18
Art. 44 Il Segretario Comunale pag. 18
Art. 45 Il vice Segretario pag. 18
Art. 46 La dirigenza pag. 19
Art. 47 I principi sulla gestione del personale pag. 19

Titolo VI La finanza pag. 20

- Art. 48 Autonomia finanziaria e impositiva pag. 20
Art. 49 Vincoli di destinazione delle entrate straordinarie pag. 20
Art. 50 La programmazione finanziaria pag. 20
Art. 51 La gestione finanziaria pag. 21
Art. 52 L'organo di revisione contabile pag. 21

Titolo VII Norme transitorie e finali pag. 21

- Art. 53 Norme transitorie pag. 21
Art. 54 Modifiche e abrogazioni dello statuto pag. 22
Art. 55 Entrata in vigore pag. 22

COMUNE DI GAVOI

Provincia di Nuoro

Statuto Comunale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 27/12/2004

TITOLO I I principi fondamentali

CAPO I Il Comune di Gavoi

Articolo 1 Definizione

1. Il Comune di Gavoi rappresenta la comunità, composta da donne e uomini con pari dignità, uguali diritti e doveri, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Promuove l'esercizio dei diritti da parte dei singoli e delle formazioni sociali e l'assolvimento dei doveri inderogabili di solidarietà, nel quadro dei principi costituzionali.
2. Il comune rappresenta e cura i diritti civili e gli interessi della comunità locale, promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale.
3. In collaborazione con gli altri Enti e Istituzioni partecipa ad una politica di sviluppo nell'intero territorio della Barbagia di Ollolai, di cui fa storicamente parte, della provincia di Nuoro, della Regione Sardegna. Promuove iniziative di confronto, di studio e di ricerca con i Comuni del territorio atte ad attivare una fase costituente di aggregazione sovra-comunale che prefiguri una sorta di città-territorio allo scopo di superare l'attuale situazione di frammentazione e isolamento dei piccoli comuni, salvaguardando da un lato le piccole specificità municipali e dall'altro aggregandole in un disegno unitario di governo del territorio.
4. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 2 Il territorio

1. Il territorio del comune su cui è insediata la sua comunità ha una estensione di 40 Kmq. Esso è localizzato nella parte interna della Sardegna, al centro della "Regione" denominata "Barbagia di Ollolai".
2. L'abitato è formato dai seguenti rioni: *Santu Bainzu – Sant'Antoni – Santu Juvanne – Moddone – Malupensu – Carthonna – Sant'Antiocru – Mesu Bidda – S'antana Nova – Pira 'e via – Didova – Sa Serra – Maristiai – Loai – Binza Bezza – Cathida – Santomine – Pireddu – Santa Maria – Sa Mandra 'e sas capras – Sa Costa – Gutturinos – S'antana 'e susu – Callatei – Palas de serra – Calchinarjos – Corunè – S'isprullarju – Mal'e porcheddu – S'orroja – Binzadonna – Sas pischinas – Su carruzu – Su ponte 'e sa codina – Sa prunitha – Cucuru 'e serra – Badu Lodine – Cucuru 'e Basili.*

Articolo 3

La toponomastica

1. Il Comune conserva e può ripristinare la toponomastica originaria del territorio, secondo la tradizione scritta e orale.
2. La toponomastica all'interno dell'abitato definita nella lingua italiana, deve essere affiancata dalla definizione in lingua sarda. Nello stesso modo si procederà per la segnaletica pubblica e per le informazioni turistiche che dovranno prevedere, oltre alla dicitura nella lingua sarda e italiana, anche la dicitura nelle lingue europee più usate
3. Nelle certificazioni la toponomastica sarà espressa in lingua italiana e sarda.

Articolo 4

Appartenenza della comunità – Lingua sarda

1. Il Comune di Gavoi e la sua comunità è parte integrante del popolo sardo: il suo territorio, e i suoi abitanti appartengono alla nazione Sarda. Essa favorisce con adeguati interventi la tutela, la valorizzazione e l'espansione degli istituti del solidarismo e del comunitarismo praticati tradizionalmente dalla comunità.
2. Le lingue della comunità sono il sardo nella parlata gavoese e l'italiano,
3. Il Comune riconosce pari dignità alla lingua sarda e alla lingua italiana. Entrambe possono essere usate nelle sedute degli organi elettivi e nei rapporti fra i cittadini. (Legge nazionale sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche n. 482 del 15/12/1999 e Legge Regionale n. 26 del 15/10/1997 – tutela della cultura e della lingua sarda).

Articolo 5

Le finalità

1. Il Comune di Gavoi riconosce nella pace, nel rispetto e nella promozione dei diritti umani, un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
2. Riconosce e tutela la libertà di unione tra persone, senza discriminazione di razza, di sesso e religione.
3. Attua una politica di consolidamento del patrimonio dei valori civili di libertà e di democrazia, tendendo a rafforzare il rapporto di solidarietà tra tutti i cittadini.
4. Informa la sua attività al principio del pieno sviluppo della persona umana.
5. Attua una politica di sostegno e valorizzazione della famiglia, riconoscendone il determinante ruolo sociale.
6. Concorre alla realizzazione di un sistema educativo equo ed efficiente che renda effettivo il diritto allo studio per tutti i cittadini, favorendo l'accoglimento delle aspettative del mondo giovanile. Saranno curate forme di educazione permanente e di aggiornamento culturale ricorrente.

7. Considera la vita culturale valore irrinunciabile, ne programma lo sviluppo, valorizzando tutte le espressioni della cultura e della tradizione locale, come momento significativo di aggregazione e di vita comunitaria e come scambio di esperienze fra generazioni.
8. Sostiene iniziative volte a sviluppare la vocazione turistica nel territorio compatibilmente con la migliore qualità di vita dei residenti e del soggiorno dei turisti, in un equilibrato rapporto di integrazione con i Comuni del circondario.
9. Adotta ogni decisione ed iniziativa tesa a favorire la qualità urbana sociale ed ambientale della collettività
10. Riconosce, promuove, valorizza e protegge il territorio comunale per garantirne uno sviluppo ecologicamente sostenibile, fondato sulla salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio.
11. Dichiarata il proprio territorio denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria di materiali nucleari.
12. Riconosce e promuove il valore del patrimonio storico ed archeologico e li tutela quali fondamento dell'identità del paese. Attua piani per la difesa del suolo e sottosuolo, difende e valorizza il patrimonio storico, archeologico, artistico e monumentale locale garantendone la conoscenza e il godimento alla comunità, dichiara la inamovibilità dal territorio di beni artistici ed archeologici, storici e monumentali di cui riconosce il valore, impone i vincoli di legge cooperando con le competenze dei ministeri ed enti regionali a ciò delegati. Provvede al recupero dei beni perduti o danneggiati per qualsiasi circostanza.
13. Riconosce e tutela il ruolo sociale delle persone anziane e ne valorizza l'esperienza.
14. Riconosce il fondamentale diritto alla salute. Attua politiche di prevenzione e di tutela del disagio psichico e fisico.
15. Riconosce al settore agro-pastorale una grande importanza, non solo perché attività economica prevalente, ma perché ha permeato la storia della comunità segnandola positivamente e in quanto tale va sostenuto e difeso, promuovendo iniziative atte a sollecitare gli enti preposti affinché ci sia una qualità migliore di vita e di lavoro per gli operatori del settore, e affinché i prodotti vengano valorizzati, in particolare il fiore sardo perché dia sicurezza e certezza di reddito. A tale scopo il Comune promuoverà iniziative volte alla valorizzazione e approfondimento degli aspetti storico-culturali rappresentati dalla civiltà agro-pastorale, attraverso lo studio e il confronto con altre realtà regionali, nazionali e internazionali.
16. Riconosce, promuove, sviluppa e incentiva le iniziative economiche pubbliche e private per favorire l'occupazione ed il benessere della popolazione.
17. Promuove le attività ludiche e sportive riconoscendone la loro funzione educativa e di prevenzione del disagio.

Articolo 6

Principio di autonomia

1. Il Comune esercita la propria autonomia nel quadro dei principi inderogabili stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.
2. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali del Comune. In particolare:
 - a) specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
 - b) stabilisce i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme del decentramento e di collaborazione con gli altri Comuni, la Provincia di Nuoro, gli istituti della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
3. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dello statuto, oltre che dei principi fissati dalla legge.

Articolo 7

Principio di sussidiarietà

Il Comune favorisce ed agevola l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sia sociale che culturale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Articolo 8

Principio di uguaglianza

1. È dovere di tutti gli organi comunali e di coloro che svolgono compiti di pubblico interesse tutelare e promuovere l'eguaglianza dei cittadini.
2. nell'ambito delle proprie competenze, d'intesa con le associazioni degli emigrati sardi, promuove iniziative tese a consolidare i rapporti con i gavoesi emigrati e a favorire il rientro nella loro terra.
3. Nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica, gli stranieri che risiedono nel territorio comunale sono equiparati ai cittadini residenti.

Articolo 9

Azioni positive

1. Il Comune adotta azioni positive per tutelare i soggetti svantaggiati.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio della pari opportunità tra uomo e donna e promuove interventi, d'intesa con le associazioni femminili e la commissione delle pari

opportunità, idonei a rimuovere gli impedimenti che si frappongono a una effettiva uguaglianza fra i due sessi.

Articolo 10

Principio di distinzione tra politica e amministrazione

L'amministrazione è distinta dagli organi di governo. Questi ne determinano gli obiettivi e ne accertano il raggiungimento.

Articolo 11

Rapporti con altre istituzioni pubbliche

Il Comune promuove la cooperazione con le altre istituzioni pubbliche, in particolare con gli enti locali della Regione Autonoma della Sardegna, nella programmazione e nell'attuazione di politiche comuni nell'interesse della collettività locale.

Articolo 12

Principi di programmazione e partecipazione

Il Comune ispira la propria azione ai principi della programmazione e della partecipazione, valorizzando l'apporto dei singoli e delle formazioni sociali ed in particolare delle organizzazioni di volontariato.

Articolo 13

Sede, stemma e gonfalone

1. La sede del Comune di Gavoi è situata nel palazzo civico, ubicato in Piazza Santa Croce. Gli organi comunali possono riunirsi anche in sede diversa.
2. Il Comune non ha un proprio stemma e gonfalone, ma promuove iniziative anche attraverso concorsi di idee, avvalendosi di esperti, studiosi locali e grafici perché possa dotarsene entro il 2005.

TITOLO II -Le funzioni

Articolo 14

I principi sull'attività

1. L'attività del Comune si svolge nell'interesse del pubblico, estendendo, per quanto possibile, le utilità prodotte e il loro ambito di fruizione.
2. Il Comune esercita le proprie funzioni assicurandosi adeguate risorse organizzative ed economiche nell'osservanza degli equilibri finanziari previamente determinati e dei principi di imparzialità, buon andamento e pubblicità.

3. Gli uffici comunali operano tramite procedimenti rapidi e finalizzati all'adozione degli atti conclusivi in modo che sia assicurata la tempestività, la proporzionalità e l'efficacia delle decisioni, nonché la distinzione delle sfere di responsabilità.
4. Sono garantiti i diritti all'informazione e alla partecipazione di tutti coloro che vi abbiano interesse.
5. Il Comune, per motivate esigenze di economicità, efficienza ed efficacia, può conferire a soggetti esterni all'amministrazione lo svolgimento di attività propedeutiche all'adozione di atti conclusivi di procedimenti, ovvero lo svolgimento di attività materiali di supporto all'esercizio delle funzioni di propria competenza.

Articolo 15

I principi e i modi di organizzazione dei servizi pubblici

1. Il Comune garantisce lo svolgimento dei servizi necessari nell'interesse dei cittadini.
2. Nell'organizzazione dei servizi pubblici sono utilizzate le forme di gestione previste dalla legislazione vigente che consentano di elevarne il rendimento e di diminuirne i costi.

TITOLO III - I rapporti tra i cittadini e le istituzioni

Capo I - La partecipazione

Articolo 16

I titolari dei diritti di partecipazione

I diritti connessi agli istituti di partecipazione di cui al presente capo possono essere esercitati, singolarmente o in forma associata, dai cittadini residenti nel Comune, dai cittadini non residenti nel Comune, ma che nello stesso lavorino o studino e dagli stranieri legittimamente residenti nel Comune.

Articolo 17

Valorizzazione delle libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e tutti gli altri organismi operanti senza scopo di lucro.
2. Assicura la presenza di rappresentanti dei soggetti di cui sopra negli organismi consultivi e di partecipazione e li coinvolge nella soluzione su singole questioni.

3. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Articolo 18

Gli organismi di partecipazione popolare

Il Comune favorisce la costituzione, su base democratica, di organismi di partecipazione popolare, quali, ad esempio, consulte, comitati, osservatori, aventi anche un ambito territoriale limitato. Al momento della loro costituzione ne sono definite le finalità, la durata, la composizione, nonché le modalità di intervento nell'ambito delle iniziative in favore dei ragazzi e dei giovani, degli anziani, dell'ambiente, della cultura, dello sport e della promozione della qualità della vita, con funzioni propriamente consultive e propositive.

Articolo 19

Azione popolare, istanze, petizioni e proposte

1. L'azione popolare si esercita nei limiti e nelle forme stabiliti dalla legge.
2. Con le modalità prescritte nei commi successivi, i soggetti indicati all'articolo 16 hanno diritto di presentare agli organi del Comune, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi di competenza comunale per la migliore tutela di interessi collettivi.
3. L'istanza, sottoscritta anche da un solo cittadino, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata, senza particolari formalità, in forma scritta al Sindaco.
4. La petizione, sottoscritta da almeno cento dei soggetti indicati all'articolo 16, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco, che la trasmette tempestivamente all'organo competente.
5. La proposta, sottoscritta da almeno duecento dei soggetti indicati all'articolo 16, consiste nella richiesta di deliberazione di un atto di competenza del Consiglio o della Giunta. Ne sono condizioni di ammissibilità la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'amministrazione, la redazione in articoli se concerne una disciplina regolamentare e la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento richiesto all'amministrazione comunale comporta nella fase iniziale ed a regime. A tal fine, si riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi degli uffici competenti.
6. La proposta è equiparata agli atti deliberativi agli effetti dei pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
7. Il Comune assicura la pubblicità e la comunicazione dell'esito delle istanze, petizioni e proposte.

Articolo 20

I referendum

1. Con le modalità previste dal presente statuto e dall'apposito regolamento, il Sindaco, su proposta della popolazione indice referendum di tipo consultivo, abrogativo e propositivo. Su proposta di almeno due terzi dei Consiglieri, il Sindaco indice referendum di tipo consultivo.
2. I referendum possono avere ad oggetto materie di esclusiva competenza locale. In ogni caso non possono riguardare:
 - a) bilanci, tributi, tariffe;
 - b) nomine, designazioni, revoche, decadenze;
 - c) gestione del personale;
 - d) provvedimenti di tutela delle minoranze;
 - e) provvedimenti emessi in esecuzione di norme di legge;
 - f) norme statutarie.
3. Il quesito oggetto del referendum deve essere formulato in modo chiaro e univoco e deve rendere esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e deve indicare la copertura di tali oneri. A tal fine, gli uffici competenti, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento, prestano la propria collaborazione ai soggetti proponenti, fornendogli le informazioni necessarie.
4. Qualora il referendum sia proposto dalla popolazione, è necessario che la richiesta sia accompagnata da un numero di sottoscrizioni pari a un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune nel caso di referendum consultivo e propositivo; da un numero di sottoscrizioni pari ad un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune nel caso di referendum abrogativo.
5. Hanno diritto al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e gli stranieri legittimamente residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
6. I referendum consultivi, propositivi ed abrogativi sono validi se alla votazione ha partecipato almeno la metà degli aventi diritto al voto. In ogni caso, le proposte sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi. Il Comune si conforma al risultato del referendum abrogativo e tiene conto del risultato di quelli consultivi e propositivi.
7. La proposta di referendum, prima della raccolta delle firme di cui al comma 4, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato di garanti eletto dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole di due terzi dei componenti.
8. I referendum possono essere dichiarati inammissibili esclusivamente per motivi di legittimità. Nel caso in cui siano dichiarati ammissibili, le firme di cui al comma 4 sono depositate nel termine di trenta giorni dalla data dell'esito del giudizio indicato al comma precedente.

Articolo 21

La partecipazione procedimentale

1. Al fine di consentire l'esercizio dei diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comune, nello svolgimento di tutti i procedimenti che incidono

su situazioni giuridiche soggettive, comunica l'inizio dell'attività amministrativa ai diretti destinatari degli effetti dell'atto finale, ai soggetti che per legge debbono intervenire, ai soggetti diversi dai diretti destinatari che, purché individuati o facilmente individuabili, ricevano un pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.

2. Possono partecipare al procedimento anche i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, cui possa comunque derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.
3. La comunicazione di cui al comma 1, che necessita esclusivamente della forma scritta, è personale, salvi i casi in cui essa risulti particolarmente gravosa, per i quali è possibile ricorrere a forme alternative di volta in volta stabilite.
4. I soggetti che partecipano al procedimento hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e documenti che debbono essere valutati dal responsabile dell'ufficio procedente, di essere sentiti personalmente, ove ne facciano richiesta.
5. I procedimenti amministrativi del Comune possono concludersi con un accordo che determini il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero che lo sostituisca.
6. La partecipazione è esclusa nei casi di urgenza qualificata e motivata, nel caso di procedimenti volti all'emanazione di provvedimenti cautelari, nei casi in cui essa non apporti alcuna utilità allo svolgimento dell'attività amministrativa, nei procedimenti elencati dall'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Nei procedimenti relativi alla formazione di atti normativi o amministrativi generali l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da una istruttoria pubblica, svolta nella forma del pubblico contraddittorio. L'istruttoria pubblica è indetta dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri Comunali.

Capo II - La pubblicità

Articolo 22

Il diritto all'informazione

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione della popolazione, considerandolo indispensabile per lo svolgimento dell'attività amministrativa e per la effettiva partecipazione della collettività alla vita sociale e politica del Comune.
2. L'attività di informazione è effettuata in qualsiasi forma idonea a consentire la conoscenza e mediante le tecniche dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 23

L'accesso ai documenti amministrativi

1. Il Comune garantisce l'applicazione del principio di pubblicità dell'azione amministrativa.

2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici e liberamente consultabili da chiunque vi abbia interesse, conformemente a quanto previsto dal regolamento per l'esercizio del diritto di accesso.
3. Fanno eccezione quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, il quale, sentito il responsabile del procedimento, può vietarne l'esibizione.
4. Il regolamento determina le modalità di esercizio del diritto di accesso nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.
5. Il Comune, per quanto di propria competenza, favorisce l'informazione dei cittadini sull'attività delle società a cui partecipa.

Articolo 24

La pubblicità degli atti comunali

1. Sono pubblicate mediante affissione all'albo per quindici giorni consecutivi, salva diversa disposizione di legge:
 - a) le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta;
 - b) le ordinanze sindacali e gli atti a contenuto generale;
 - c) le determinazioni sindacali di attribuzione degli incarichi direzionali, corredate dall'individuazione delle tipologie provvedimentali rimesse alla competenza dei loro titolari, e gli atti mediante i quali questi ultimi ne delegano l'eventuale responsabilità al personale afferente alla struttura da essi diretta;
 - d) le determinazioni dei Responsabili dei Settori;
 - e) gli altri atti indicati dal regolamento sull'accesso.
2. Tali atti sono, altresì, resi pubblici anche mediante le tecniche dell'informazione e della comunicazione.

TITOLO IV - Gli organi del Comune

Articolo 25

Gli organi del Comune norme generali

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
4. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune, egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello stato.

Capo I - Il Consiglio

Articolo 26

Il Consiglio

1. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali ed i regolamenti di cui la legge espressamente gli attribuisce la competenza. Non può delegare tale potestà ad altri organi.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
3. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, nel rispetto delle norme statutarie, da un apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta.
4. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni, aziende speciali e società partecipate provvedendo alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
5. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
6. Nella prima seduta, presieduta dal Sindaco, il Consiglio, in seduta pubblica ed a voto palese:
 - a) provvede alla convalida degli eletti;
 - b) giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi di legge, disponendo le eventuali surrogazioni.
7. Nel corso della seduta, il Sindaco presta giuramento nella formula che segue:

“Giuro di rispettare e difendere la Costituzione e le leggi della Repubblica e di improntare la mia attività amministrativa al rispetto delle prerogative del Consiglio Comunale, dei principi di trasparenza e collegialità nell'azione e dei principi e finalità contenuti nello Statuto”.
8. Il Sindaco subito dopo il giuramento presenta le linee programmatiche indicanti gli obiettivi generali e le scelte strategiche contenute nel programma.

Articolo 27

I Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ciascun Consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento:
 - a) partecipa alle sedute del Consiglio, prende la parola, presenta proposte di delibera, presenta proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e vota su ciascun oggetto dell'ordine del giorno;
 - b) esercita l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla delibera del Consiglio;

c) presenta mozioni, interrogazioni e interpellanze al Sindaco, in ordine all'andamento dell'attività comunale ovvero dei soggetti, pubblici e privati, dipendenti, partecipati o, comunque, controllati dal Comune, a cui il Sindaco, o un suo delegato, risponde, entro trenta giorni;

d) ottiene dal Segretario Comunale e dai Responsabili dei Settori, nonché dai soggetti, pubblici e privati, dipendenti, partecipati o, comunque, controllati dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del suo mandato, rimanendo tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge.

e) ha facoltà di accedere a tutti i documenti amministrativi del Comune e di estrarne copia nei termini previsti dal regolamento.

3. Al Consigliere Comunale è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Articolo 28

L'entrata in carica, le dimissioni, la decadenza dei consiglieri

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai Consiglieri, in forma scritta, al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
3. È soggetto a decadere il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, su iniziativa di uno dei componenti del medesimo, vagliate le ragioni esposte dall'interessato. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla pronuncia di decadenza, procede alla surrogazione del Consigliere decaduto.

Articolo 29

I gruppi consiliari

1. I Consiglieri Comunali eletti nella medesima lista costituiscono un gruppo consiliare che non è, in questo caso, condizionato ad un numero minimo di componenti.
2. I gruppi consiliari individuano nel loro seno, prima dell'adunanza d'insediamento del Consiglio, il capogruppo. Per i gruppi costituiti dall'unico Consigliere eletto di una lista, lo stesso ha le funzioni e le prerogative dei presidenti di gruppo. La costituzione dei gruppi e la nomina dei presidenti è comunicata al Sindaco, prima dell'adunanza d'insediamento con lettera sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.

3. Il Consigliere che all'inizio o nel corso dell'esercizio del mandato intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al presidente del gruppo da cui si distacca ed al Sindaco, allegando per quest'ultimo la dichiarazione di consenso del presidente del gruppo al quale aderisce.
4. I Consiglieri, in numero non inferiore a tre, che intendano costituire un gruppo autonomo, devono darne comunicazione sottoscritta da tutti gli aderenti al Sindaco e informarne per scritto, il presidente del gruppo dal quale si distaccano.

Articolo 30 **Funzioni di indirizzo e controllo**

1. Il Consiglio definisce annualmente le azioni ed i progetti per l'attuazione del programma di governo con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio annuale e pluriennale, del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici.
2. La verifica dell'attuazione del programma viene effettuata dal Consiglio:
 - a) con il referto del controllo di gestione di cui agli articoli 147 e 198 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali presentato a cadenza periodica dalla struttura preposta a tale funzione, entro i termini e con le modalità previste dal regolamento;
 - b) con la ricognizione e verifica dello stato di attuazione del programma da effettuarsi con la periodicità prevista dal regolamento di contabilità secondo quanto dispone l'articolo 193 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Capo II - La Giunta

Articolo 31 **La Giunta**

1. Il Sindaco presiede la Giunta, assicurando l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'azione comunale.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Settori ai quali siano state attribuite funzioni direzionali.

Articolo 32 **La composizione della Giunta**

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero minimo di quattro e massimo di sei Assessori, tra cui un vice sindaco, scelti dal sindaco fra i componenti il consiglio, o esterno ad esso in misura non superiore a 1 (uno), purché dotato dei requisiti di eleggibilità.

2. L'assessore extraconsiliare è equiparato a tutti gli effetti agli assessori nominati in seno al consiglio, può partecipare con diritto di parola e di proposta alle sedute del consiglio comunale, solo per la materia concernente la propria delega, ma non ha diritto di voto.

Articolo 33

Incompatibilita' e ineleggibilità

Non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti e discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi, i parenti e gli affini fino al terzo grado.

Articolo 34

Il funzionamento della Giunta

1. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco o del viceSindaco.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.
3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice Segretario. I verbali delle deliberazioni adottate dalla Giunta sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Comunale, o da chi ne fa le veci.
4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.
5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco, degli Assessori e dei dipendenti a cui siano state attribuite funzioni dirigenziali, nonché nei casi di cui all'articolo 19 del presente statuto. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Articolo 35

Gli Assessori

1. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco per assicurare l'integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo o nella realizzazione di un progetto.
2. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate al Sindaco; esse hanno effetto dal momento della loro presa d'atto da parte del Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Capo III - Il Sindaco

Articolo 36

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge. Nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice Sindaco e, nella prima seduta successiva alle elezioni, ne dà comunicazione al Consiglio. Può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune. E' l'organo responsabile dell'amministrazione. Sovrintende all'attività dell'ente, garantendone la conformità con le linee programmatiche. Svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.
3. Il Sindaco, nel rispetto della legge e dello statuto, ha facoltà di delegare proprie funzioni agli Assessori, al Segretario Comunale ed ai dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni dirigenziali nonché, per attività e durata circoscritte a singoli compiti di analisi, studio e proposta di azione, ai Consiglieri.
4. Il Sindaco, quando lo ritenga corrispondente al buon funzionamento dell'organizzazione comunale ed agli interessi dell'Ente può, conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.
5. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
6. Il Sindaco, sentita la Giunta, nomina e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni, aziende speciali e società partecipate, in conformità agli indirizzi forniti dal Consiglio.

Articolo 37

Funzioni del Sindaco per servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi ed alle funzioni di competenza statale esercitate dai Comuni, elencate nel primo comma dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Adotta, quale ufficiale del Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti delle competenze e possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della popolazione.
4. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al

pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

5. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
6. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Articolo 38

La cessazione dalla carica del Sindaco

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, secondo le modalità previste dalla legge.
2. Le dimissioni del Sindaco, una volta divenute efficaci ed irrevocabili, producono lo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
3. Per la cessazione dalla carica del Sindaco, in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, si osservano le disposizioni dell'art. 53 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
4. Nel caso di sospensione temporanea del Sindaco dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 59 del Testo Unico n. 267/2000, lo sostituisce il Vicesindaco.

Articolo 39

Il vice Sindaco

1. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

TITOLO V L'ordinamento degli uffici

Capo I - L'organizzazione

Articolo 40

Autonomia organizzativa

Il Comune ha autonomia organizzativa.

Articolo 41

L'articolazione degli uffici

1. Il Comune articola i propri uffici secondo aree funzionali denominate "Settori", in modo che sia assicurata l'integrazione delle attività, l'imparzialità ed il buon andamento.

2. Determina la propria struttura organizzativa e la dotazione organica assicurando il maggior grado di flessibilità del lavoro in relazione agli obiettivi degli organi di governo, alle esigenze dei cittadini ed alle risorse finanziarie disponibili.
3. Possono essere istituiti uffici con scopi determinati, con l'indicazione del termine entro il quale debbono cessare la propria attività.

Articolo 42

Il regolamento di organizzazione

1. Il regolamento di organizzazione stabilisce le norme sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali.
2. Il regolamento è adottato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
3. Il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi definisce gli strumenti e le metodologie del controllo interno di gestione per realizzare le seguenti finalità, criteri e modalità:
 - a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni del personale con qualifica apicale;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
4. Il controllo di gestione è effettuato con la cadenza periodica stabilita dal regolamento. L'individuazione degli strumenti e metodologie del controllo interno viene effettuata dall'ente, nell'ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa, secondo i principi enunciati dagli articoli 147, 196, 197 e 198 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dal titolo V del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
5. L'organizzazione del controllo di gestione è effettuata dal Comune anche in deroga ai principi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, ferme restando le seguenti norme:
 - a) l'attività di valutazione e controllo supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo. Essa è svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo;
 - b) il controllo di gestione è svolto dalla struttura unica che provvede alle altre competenze di cui alla lett. a) la quale risponde anche per esso agli organi di governo dell'ente.
6. Per l'effettuazione dei controlli di cui al precedente comma 5 il Comune può promuovere forme associative con altri Comuni per istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regola le modalità di costituzione e funzionamento.

7. L'attribuzione delle incentivazioni al personale è effettuata secondo criteri riferiti alla qualità ed efficienza delle singole prestazioni, con esclusione di forme di ripartizione non motivate.
8. La Giunta indirizza i responsabili della gestione al fine di conseguire il contenimento della spesa per il personale entro i limiti massimi stabiliti per i Comuni dall'art. 2 del D.M. 6 maggio 1999, n. 227.

Capo II - Il personale

Articolo 43 I principi

1. Sulla base delle risorse assegnate dal bilancio, il Sindaco impartisce le direttive generali sull'azione amministrativa.
2. Nell'attribuzione degli incarichi devono risultare distinte le sfere di attribuzione e le relative responsabilità.

Articolo 44 Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
3. Il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
4. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Settori e ne coordina l'attività.
5. Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale secondo le disposizioni di legge in vigore nel tempo.

Articolo 45 Il vice Segretario

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Le funzioni di vice Segretario sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ad un Responsabile di Settore in possesso di laurea abilitante alle funzioni di Segretario Comunale, al quale siano state, altresì, attribuite le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 46

La dirigenza

1. I Responsabili di Settore con funzioni dirigenziali svolgono tutti i compiti di gestione, inclusa l'adozione degli atti che rilevino verso l'esterno, che non può in alcun modo essere effettuata dagli organi di governo. Adottano, inoltre, gli atti delegati loro dal Sindaco.
2. Sono responsabili dei risultati ottenuti dagli uffici cui sono preposti.
3. Il Segretario Comunale, al quale siano state attribuite le funzioni di Direttore generale, attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco. Predispone il piano dettagliato di obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione. Sovrintende alla gestione degli uffici nei modi previsti dal regolamento, curandone gli aspetti decisionali e organizzativi per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi. Svolge i compiti previsti dal regolamento di organizzazione e quelli affidatigli dal Sindaco.
4. La competenza a proporre azioni, resistere in giudizio, conciliare e transigere spetta alla Giunta Comunale su proposta dei Responsabili di Settore. La competenza a proporre azioni, resistere in giudizio, conciliare e transigere in materia tributaria spetta al Responsabile del Settore Finanziario.

Articolo 47

Principi sulla gestione del personale

1. Il Comune assicura l'effettiva partecipazione dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi, le condizioni per la loro valorizzazione professionale ed il miglioramento delle prestazioni, al fine di qualificare la propria offerta di servizi e di contenerne i costi complessivi.
2. La gestione del personale è di competenza dei Responsabili di Settore.
3. Le decisioni relative all'assunzione, alla gestione e alla carriera del personale sono assunte in modo indipendente ed imparziale.
4. Il Comune promuove l'utilizzo delle tecniche dell'informazione e della comunicazione che consentano lo svolgimento dell'attività presso gli uffici decentrati o altri luoghi idonei.

TITOLO VI - La finanza

Articolo 48 Autonomia finanziaria e impositiva

1. Il Comune ha autonomia finanziaria e impositiva, che esercita per dotarsi dei mezzi necessari al perseguimento dei propri obiettivi, nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario.
2. Disciplina con regolamento le proprie entrate, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.
3. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dallo statuto del contribuente.
4. Stabilisce tariffe, come corrispettivo dei servizi resi al pubblico, in modo da assicurare che la loro gestione sia in equilibrio e da favorire il miglioramento delle prestazioni erogate. Può disporre che le tariffe siano poste a carico degli utenti anche in modo non generalizzato.

Articolo 49 Vincoli di destinazione delle entrate straordinarie

1. Il Comune può ricorrere a forme di indebitamento per il finanziamento degli investimenti pubblici, secondo le modalità ammesse dai principi generali dell'ordinamento finanziario.
2. Sono destinati agli investimenti pubblici anche i proventi derivanti dalle alienazioni di beni patrimoniali disponibili. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.

Articolo 50 La programmazione finanziaria

1. L'acquisizione e l'impiego delle risorse si ispirano ai principi della coerenza e dell'adeguatezza rispetto alle funzioni e ai servizi da espletare, della programmazione, del pareggio economico e finanziario, dell'universalità, dell'integrità, dell'unità, dell'annualità e della veridicità.
2. Il bilancio annuale di previsione, corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, è presentato al Consiglio Comunale almeno venti giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione.
3. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale è assicurato idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.

4. Il bilancio e gli allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
5. Il regolamento di contabilità assicura la pubblicità dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, anche mediante le tecniche dell'informazione e della comunicazione. Può disporre altrettanto per gli altri atti di indirizzo.

Articolo 51

La gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria avviene nel rispetto del principio della copertura finanziaria.
2. Il servizio di tesoreria é affidato in concessione in base alle procedure stabilite dalla legge. Il servizio di riscossione delle entrate tributarie può essere affidato in concessione.
3. Per ogni deliberazione che comporti implicazioni finanziarie è necessario il parere di regolarità contabile da parte dell'ufficio di ragioneria.
4. I risultati della gestione sono rilevati nel rendiconto, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.
5. Al rendiconto è allegata una relazione contenente, tra l'altro, dati relativi ai costi e ai rendimenti delle attività svolte e dei servizi erogati, nonché ai possibili miglioramenti.
6. Ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, il regolamento adotta il sistema di contabilità più idoneo per l'assolvimento delle funzioni del Comune.

Articolo 52

L'organo di revisione contabile

1. L'organo di revisione economico-finanziaria collabora con il Consiglio Comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.
2. Il regolamento di contabilità può affidare all'organo di revisione altre funzioni. Ne disciplina i modi di scelta, di esercizio delle attribuzione e di cessazione dall'incarico.
3. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e partecipa, se convocato, all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

TITOLO VII - Norme transitorie e finali

Articolo 53

Norme transitorie

Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le

norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con esso compatibili.

Articolo 54

Modifiche e abrogazioni dello statuto

1. Le modificazioni e le integrazioni, nonché l'abrogazione totale o parziale del presente statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme, al fine di evitare lacune normative.

Articolo 55

Entrata in vigore

1. Il nuovo testo o le modifiche dello statuto, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ed affissi, con la deliberazione consiliare di approvazione, all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, aggiornato con le modifiche ad esso apportate, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il testo aggiornato dello statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

Il Segretario Comunale:
Dr. Sirca Salvatore